



INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIURISDIZIONE

9 Aprile 2025

dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

COS'E' L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE?



- Una prima elaborazione del concetto, inteso come una macchina computazionale programmata per emulare le capacità intellettive umane, risale agli anni '50
- Manca ancora oggi una definizione giuridica univoca e generalmente accettata capace di cogliere la multiformità e complessità del fenomeno


L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA E I LARGE LANGUAGE MODELS

Tutto è cambiato il 30 novembre 2022 con il lancio della chatbot *ChatGPT* da parte di OpenAI, a cui ora si affiancano diversi competitors, tra cui *Copilot* di Microsoft, *Gemini* di Google, *Grok* di xAI, *DeepSeek* di High-Flyer



Sono espressioni di **Gen.AI**, basati su algoritmi capaci di analizzare i dati esistenti, riconoscere le ricorrenze e, soprattutto, di creare nuovi dati (immagini, video, audio e testi). Tra questi figurano i **LLM (Large Language Models)**, progettati per comprendere e generare testi in *linguaggio naturale*, offrendo prestazioni linguistiche paragonabili a quelle umane.

E' stimato che un essere umano possa leggere, in media, 250 parole al minuto, mentre i LLM oggi più diffusi riescono a leggere milioni di parole al minuto.




RETI NEURALI ARTIFICIALI

strato di
ingresso

strato
nascosto

strato di
uscita



Algoritmo di *deep learning*

- Negli anni '80 le reti neurali di apprendimento hanno rivoluzionato il meccanismo di programmazione dell'algoritmo, che opera con un **approccio statistico** in cui la macchina «impara» direttamente dai dati (*big data*) e genera così «predizioni, giudizi e valutazioni».
- **Simulano l'attività di pensiero umano**: si basano su un modello computazionale composto da strati di «neuroni artificiali» che simulano il funzionamento dei nostri neuroni: ricevono dati in ingresso (*input*), che elaborano tramite operazioni matematiche, fondate su una molteplicità di parametri stabiliti in fase di addestramento (*black box*), e da essi ne ricavano il risultato finale (*output*: es. testo). I neuroni ricevono input da quelli dello strato precedente, li trasformano e passano l'output ai neuroni degli strati successivi.

Si parla di **black box** perché la macchina che opera in *deep learning*, pur essendo in grado di prevedere il verificarsi di un evento, non è in grado di enunciare la legge generale ed astratta di cui quell'evento costituisce un'applicazione particolare. In sostanza, **non è possibile ottenere una spiegazione logico-causale delle conclusioni** che offre.

PERCHE' E' IMPRESCINDIBILE PARLARNE

Oggi assistiamo all'**utilizzo non regolamentato** dell'IA nella nostra quotidianità, **anche nel settore giustizia**

In Italia

- Simpliciter (dal 2023 si sono iscritti 11.000 professionisti), Lexroom, Lisia ecc.: sono sistemi di AI alternativi a ChatGPT, che non è addestrato sulla normativa e giurisprudenza italiana
- Progetto Horos lanciato a dicembre 2024 dall'Ordine degli avvocati di Milano: «*Carta dei principi per l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale nell'ambito forense*»

Tab. 38 – Opinioni sull'intelligenza artificiale applicata nella professione dell'avvocato (val. %)

IA: minaccia o opportunità per gli avvocati	Val. %
Rappresenta un'opportunità nell'ambito della ricerca legale, ma non può sostituire la funzione dell'avvocato	47,4
Rappresenta un'opportunità, perché consente di gestire un grande volume di informazioni in tempi ridotti, di orientare la soluzione dei casi trattati, di produrre atti corretti, aggiornati e documentati	11,3
Rappresenta una minaccia, perché spinge le persone a sostituire la prestazione di un avvocato affidandosi ai risultati di una chatbot	23,7
Rappresenta una minaccia, perché i relativi dati potrebbero essere hackerati, le decisioni automatizzate verrebbero assunte in maniera aspecifica, potrebbe comportare la perdita di innumerevoli posti di lavoro	8,4
Non so rispondere	8,0
Altro	1,2
Totale	100,0

Fonte: indagine Censis, 2024

Estratto dal Rapporto sull'Avvocatura 2024 della Cassa Forense

AI E DECISIONE GIUDIZIALE: UNO SGUARDO NEL CONTINENTE EUROPEO

- in **Spagna** nel 2007 il Ministero degli interni ha lanciato il *Gender Violence Monitoring System (VioGèn)* che, attraverso la compilazione di un questionario da parte delle forze di polizia (es. l'aggressore ha utilizzato un'arma?), assegna al responsabile un livello di rischio di futura aggressione (trascurabile/basso/medio/alto/estremo) e indica la misura di contenimento più idonea
- In **UK** nel 2023 un giudice ha dichiarato in una conferenza di aver fatto uso di ChatGPT per riassumere una questione giuridica in una sentenza
- nei **Paesi Bassi** nel 2024 un giudice ha esplicitato in sentenza di aver fatto parzialmente ricorso a ChatGPT nella soluzione del caso (una controversia intentata nei confronti di un vicino di casa, le cui opere di ristrutturazione, avevano ridotto l'efficienza dei pannelli solari dell'attore) al fine quantificare il risarcimento, calcolando il prezzo medio attuale dell'elettricità e la durata media dei pannelli solari
- in **Estonia** per le controversie di minore entità (< € 7.000) è operativa una piattaforma su cui le parti caricano atti e documenti e che, tramite algoritmi, decide la controversia, facendo salva la possibilità di fare appello ad un giudice umano

AI E DECISIONE GIUDIZIALE: AL DI FUORI DEL CONTINENTE EUROPEO

- **USA:** *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions* (COMPAS) è uno strumento di supporto alle decisioni utilizzato dai Tribunali di alcuni stati americani per valutare la probabilità di recidiva di un imputato, attribuendogli un profilo di rischio (basso, medio e alto) ai fini della quantificazione della pena da comminare. Nel 2016 la Corte Suprema dello Stato del Wisconsin ha escluso che l'utilizzo dell'applicativo integri una **violazione del giusto processo** se il risultato fornito dall'AI costituisce solo uno dei fattori considerati dal Tribunale (*State v. Loomis*).
- **Colombia:** nel 2023 un giudice ha sottoposto a ChatGPT quesiti giuridici, utilizzando esplicitamente le risposte in sentenza, affiancandole ad altre argomentazioni. In assenza di una regolamentazione sull'uso dell'AI, la legittimità della decisione è stata contestata dinanzi la Corte costituzionale colombiana per violazione del diritto ad un giusto processo: sebbene l'ordinamento colombiano non contempli la figura del giudice-macchina (l'AI non può interpretare e valutare i fatti o le prove, giungere ad una decisione e motivarla), se il giudice giunge già ad una decisione motivata prima di utilizzare l'AI, di cui si avvale solo **per rafforzare le altre argomentazioni**, non vi è violazione; ciò purché sia dato atto dell'uso dell'AI (**principio di trasparenza**) di cui ci si avvale per attività di supporto alla funzione giurisdizionale, come per correggere o sintetizzare testi lunghi (sentenza n. T-323-24, del 2 agosto 2024), controllandone i risultati.
- **Tanzania:** dal 2022 il Ministero della giustizia ha affidato alla società Almaxwave il servizio di trascrizione e traduzione simultanea ed automatica in lingua swahili ed inglese dei verbali d'udienza in 50 Tribunali del paese. Un sistema analogo è operativo da tempo anche in **India** (cd. SUVAS).

UNO SGUARDO AD ORIENTE



Cina

- ❑ dal 2022 la Procura Popolare di Shanghai Pudong fa uso di un algoritmo (con il 97% di precisione) per **elaborare i capi di imputazione** per 8 reati comuni (es. furto), valutando le prove a carico e la pericolosità sociale dell'indagato. L'applicativo (206 system) era già in uso dal 2018 nelle procure cinesi per suggerire precedenti, evidenziare incongruenze tra le prove e suggerire (in base alle statistiche) le pene.
- ❑ ad Hangzhou nelle controversie in materia di finanziamenti, i giudici sono **assistiti dall'applicativo Xiao Zhi 3.0** che:
 - ❑ trascrive le dichiarazioni dei testimoni e degli avvocati rese in udienza
 - ❑ analizza il materiale probatorio
 - ❑ riassume le questioni della controversia
 - ❑ quantifica i risarcimenti
 - ❑ redige bozze di provvedimenti.



NEL NOSTRO SISTEMA GIUDIZIARIO SI PUÒ AFFIDARE LA DECISIONE AD UN GIUDICE ROBOT?

- **GDPR** (Reg. UE n. 679/2016): «l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata **unicamente** sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (art. 22, sia pure non riferito esclusivamente al campo giuridico, cd. **principio di non esclusività della decisione algoritmica** o, anche, **riserva di umanità**).
- **Costituzione:**
 - ❑ art. 24: «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»
 - ❑ art. 102: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati»
 - ❑ art. 111 co. 2 e 6: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. [...] Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»

▼

La **decisione robotica giudiziaria**, intesa come sostituzione completa del «giudice umano» con una macchina, **non è compatibile con il nostro ordinamento costituzionale e sovranazionale** anche perché, non consentendo di cogliere l'iter logico-giuridico seguito, ostacola l'esercizio del diritto di difesa



LA CORNICE NORMATIVA EUROPEA: «CARTA ETICA EUROPEA»

Nel 2018 la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia del Consiglio d'Europa (CEPEJ) ha approvato la «Carta etica europea sull'uso dell'AI nel sistema giudiziario», che individua cinque principi cardine:

- rispetto dei **diritti fondamentali**
- principio di **non discriminazione**
- principio di **qualità e sicurezza** (che si concretizza nell'uso di fonti certificate e dati intangibili)
 - principio di **trasparenza**, imparzialità e correttezza
 - principio di “utilizzo sotto controllo”

LA CORNICE NORMATIVA EUROPEA: AI ACT (REG. UE 2024/1689)

Regolamento adottato il 13.6.2024 dal Parlamento Europeo e Consiglio Europeo

- **struttura:** quadro giuridico uniforme per gli Stati UE basato su un **risk-based approach** creando una «piramide» dei sistemi di AI (rischio inteso come «*la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso*» - art. 3.2)
- **principio antropocentrico:** i sistemi di AI devono essere strumenti per l'uomo, non sostituirlo
- **definizione di sistema AI:** «*un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come **generare output** quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*» (art. 3.1)
- **ambito operativo:** si applica a **qualsunque settore e a qualsiasi soggetto** che vuole sviluppare, vendere o **utilizzare** un sistema di AI in UE (sviluppatore, importatore, fornitore ed utente, definito *deployer*)
- **entrata in vigore:**
 - **2.2.2025:** le norme sui sistemi di IA vietati e sull'obbligo di alfabetizzazione del personale della P.A. (art. 4)
 - **2.8.2025:** norme sulla governance e obblighi specifici per modelli di IA di uso generale
 - **2.8.2026:** entrata in vigore di tutto il Regolamento, ad eccezione dell'art. 6, par. 1, posticipata al 2.8.2027


AI ACT (REG. UE 2024/1689)

pratiche di AI a rischio inaccettabile
(art. 5)

- a) **tecniche di manipolazione subliminale o ingannevole:** sistemi che influenzano il comportamento degli individui senza la loro consapevolezza, sfruttando vulnerabilità cognitive o psicologiche;
- b) **sfruttamento delle vulnerabilità di gruppi specifici:** applicazioni che approfittano delle vulnerabilità di gruppi particolarmente vulnerabili, come minori o persone con disabilità, per influenzare il loro comportamento in modo dannoso.
- c) **sistemi di social scoring:** sistemi che valutano le caratteristiche della reputazione o dell'affidabilità delle persone in base al loro comportamento sociale o sulle caratteristiche personali, che può portare a discriminazioni ingiustificate (non si applica a sistemi di rating per le valutazioni su Airbnb);
- d) **identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici:** sistemi di riconoscimento biometrico per identificare persone in tempo reale in spazi pubblici, salvo specifiche eccezioni;
- e) **riconoscimento delle emozioni in ambienti sensibili:** applicazioni che cercano di determinare le emozioni degli individui in contesti come il lavoro o l'istruzione, dove ciò potrebbe portare a discriminazioni o violazioni della privacy;
- f) **creazione o ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale tramite scraping non mirato:** la raccolta massiva di immagini o dati biometrici da fonti online senza il consenso degli individui coinvolti, per creare database utilizzati in sistemi di riconoscimento facciale.

vietate dal
2.2.2025

AI ACT (REG. UE 2024/1689)



Sono soggetti a diversi obblighi:

- **trasparenza** (art. 13) per garantire un'adeguata spiegabilità dell'output al deployer (utilizzo consapevole)
- valutazioni di **conformità** prima dell'immissione nel mercato (art. 43)
- **monitoraggio umano**: il funzionamento è sorvegliato dall'uomo (art. 14)
(es. sanità e giustizia)


Soggetti solo ad obblighi di **trasparenza**

Es. il chatbot deve dichiarare espressamente di essere un sistema automatizzato e non un essere umano, così da consentire al pubblico di assumere decisioni informate durante l'interazione con esso

Non sono soggetti a regole specifiche

(es. filtro anti-spam, assistenti virtuali per compiti semplici come la gestione di calendari o promemoria)

AI ACT (REG. UE 2024/1689)



- Sono soggetti a diversi obblighi:
- **trasparenza** (art. 13) per garantire un'adeguata spiegabilità dell'output al deployer (utilizzo consapevole)
 - valutazioni di **conformità** prima dell'immissione nel mercato (art. 43)
 - **monitoraggio umano**: il funzionamento è sorvegliato dall'uomo (art. 14)
(es. sanità e **giustizia**)

L'Allegato III elenca i vari sistemi di AI ad alto rischio

↓ art. 8, lett. a)

quelli «destinati a essere **usati da un'Autorità giudiziaria** nella **ricerca** e nell'**interpretazione** dei **fatti** e del **diritto** e nell'**applicazione della legge** a una serie concreta di fatti o ad essere utilizzati in modo analogo nella **risoluzione alternativa delle controversie**»

CHIARIMENTI (CONSIDERANDO N. 61)

i sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi

↓ sono quelli

«**utilizzati da un'autorità giudiziaria (o per suo conto)** per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di **ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge** a una serie concreta di fatti»

↓ rientrano tra quelli **ad alto rischio**

«in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»

↓ di conseguenza

gli strumenti di IA **possono fornire sostegno al potere decisionale** dei giudici, **ma non devono sostituirlo:**
il **processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana**

Non vanno qualificati come sistemi di IA ad alto rischio quelli destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi (**anonimizzazione** o **pseudonimizzazione** di decisioni, **comunicazione** tra il personale, **compiti amministrativi**)

La Commissione UE si è impegnata a fornire **orientamenti attuativi** della norma entro il 2.2.2026, insieme a un elenco di **esempi pratici** di casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio.

- In termini generali, l'art. 6, par. 3, precisa che **NON** sono **AD ALTO RISCHIO** i sistemi AI che **non influenzano** materialmente **il risultato del processo decisionale** perché soddisfano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - ❑ eseguono un **compito procedurale limitato**;
 - ❑ migliorano il risultato di un'**attività umana precedentemente completata**;
 - ❑ rilevano schemi decisionali o **deviazioni da** schemi decisionali **precedenti**, senza esser finalizzati a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana;
 - ❑ eseguono un **compito preparatorio** per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati all'Allegato III
- un sistema di IA elencato nell'allegato III è sempre considerato ad alto rischio se effettua la profilazione di persone fisiche (art. 6, par 3)

QUALI FORME DI «COLLABORATIVE AI» SAREBBERO AD ALTO RISCHIO?

Sistemi di AI **non ad alto rischio**

- gestione delle udienze e delle aule del tribunale
- ricerca giurisprudenziale e dottrinale
- assegnazione automatica degli affari tra i magistrati in base alle previsioni tabellari
- segnalazione di procedimenti collegati
- segnalazione di errori materiali e/o di calcolo prima del deposito del provvedimento decisorio già ultimato
- classificazione del peso della controversia per una più corretta valutazione dell'operato del magistrato ed una equilibrata ripartizione degli affari nell'ufficio
- verbalizzazione simultanea dell'udienza
- traduzione simultanea di atti e prove in lingue diverse dall'italiano senza ricorso all'interprete
- analisi statistica dei flussi e dei ruoli (es. ISA)



Sistemi di AI **ad alto rischio** (possono incidere sul processo decisionale)

- riassunto del fatto e delle questioni giuridiche del caso
- Segnalazione dei precedenti giurisprudenziali affermati in casi analoghi
- elaborazione di bozze di provvedimenti
- quantificazione del danno risarcibile
- quantificazione dell'assegno di mantenimento in materia di separazione e divorzio

I SISTEMI DI AI AD ALTO RISCHIO SONO ILLEGITTIMI?

I sistemi di AI ad alto rischio **sono legittimi** in base all'AI ACT **se**:

- prevedono un sistema di **gestione dei rischi** (art. 9)
- utilizzano tecniche che prevedono l'uso di **dati per l'addestramento** di modelli sviluppati sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfano criteri di **qualità** (art. 10)
- prima dell'immissione nel mercato deve esser predisposta la **documentazione tecnica attestante la conformità** ai requisiti e deve esser poi costantemente aggiornata (art. 11)
- garantiscono la **tracciabilità degli eventi di log** per tutto il ciclo di vita (art. 12)
- sono progettati e sviluppati in modo da consentire di comprendere e utilizzare adeguatamente il sistema (art. 13) e da essere "sufficientemente **trasparenti**"
- garantiscono la **supervisione umana** (art. 14)
- sono progettati con un livello adeguato di robustezza, **cibersicurezza**, accuratezza (art. 15)

In aggiunta, se il **deployer** (utilizzatore) è un'**autorità pubblica** è richiesta una **valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali** (art. 27)

NELL'ORDINAMENTO INTERNO: DDL AI

art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

«[...] Promuove un **utilizzo** corretto, **trasparente** e **responsabile**, in una **dimensione antropocentrica**, dell'intelligenza artificiale, **volto a coglierne le opportunità**. **Garantisce** la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui **diritti fondamentali** dell'intelligenza artificiale.»

art. 3 - Principi generali

«1. [...] l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione Europea e dei principi di trasparenza, **proporzionalità**, sicurezza, **protezione dei dati personali**, riservatezza, **accuratezza**, **non discriminazione**, **parità dei sessi** e **sostenibilità**.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere [...] applicati nel rispetto della **autonomia e del potere decisionale dell'uomo**, della **prevenzione del danno**, della **conoscibilità**, della **spiegabilità** e dei principi di cui al comma 1.»

LA CORNICE NORMATIVA INTERNA: DDL AI

Nella versione del 2024 il DDL AI (n. 1146) regolava l'applicazione dell'AI nel settore giustizia così:

- art. 14: «I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati **esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario**, nonché per la **ricerca** giurisprudenziale e dottrinale. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di **ogni provvedimento**»

→ **critica della Commissione UE** [parere C(2024) 7814) trasmesso il 5.11.2024]: la norma si deve allineare all'art. 6, par. 3, dell'AI Act (criteri per stabilire che il sistema di AI non è «ad alto rischio») per non estendere illegittimamente le pratiche vietate oltre i limiti dell'art. 5 AI Act .

- art. 12: «L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle **professioni intellettuali** è consentito **esclusivamente** per esercitare **attività strumentali e di supporto** all'attività professionale e **con prevalenza** del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera».

→ **critica della Commissione UE** [parere C(2024) 7814) trasmesso il 5.11.2024]: quali sono le “attività strumentali e di supporto all'attività professionale”? Come si determina la “prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera”?

→ la relazione illustrativa al DDL specifica trattarsi di una «prevalenza qualitativa» del pensiero critico umano, non «quantitativa»

DDL AI: LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

Il testo del DDL AI approvato dal Senato il 20.3.2025 è stato rivisitato

Art. 15

- «1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è **SEMPRE riservata al magistrato OGNI DECISIONE sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove** e sull'adozione dei provvedimenti.
2. Il **Ministero della giustizia disciplina** gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'**organizzazione dei servizi** relativi alla giustizia, per la **semplificazione del lavoro** giudiziario e per le **attività amministrative accessorie**.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'**impiego** dei sistemi di intelligenza artificiale **negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia**, sentite le autorità nazionali di cui all'articolo 20.

DDL AI: LE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 13

«1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è **finalizzato al solo** esercizio delle **attività strumentali e di supporto** all'attività professionale e **con prevalenza** del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, **le informazioni** relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista **sono comunicate al** soggetto **destinatario** della prestazione intellettuale **con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.**»



DDL AI: ULTERIORI PREVISIONI

Art. 17

«1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «, per le cause che hanno ad oggetto il **funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale**».

Art. 24

Le deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa sostanziale e processuale

civile

- nuovi strumenti cautelari per inibire la diffusione e rimuovere contenuti generati illecitamente con l'AI
- in materia di responsabilità civile, strumenti di tutela del danneggiato e regolamentazione del riparto dell'onere probatorio

penale

- nuove fattispecie di reato (di pericolo concreto) per omessa adozione/adeguamento misure di sicurezza nell'impiego dell'AI
- indicazione dei criteri di imputazione per gli illeciti inerenti l'AI
- regolamentazione dell'uso dell'AI nelle indagini preliminari

I RISCHI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- **TRASPARENZA:** è necessaria la **piena conoscibilità e comprensibilità della regola sottesa**, espressa attraverso un **linguaggio comprensibile per esaminarne la legittimità** (es. indicazione dei parametri utilizzati per effettuare l'analisi, tempi di aggiornamento dei parametri e tipo di algoritmo adoperato)

Tar Lazio Sez. III bis n. 3769 del 2017: il Ministero dell'Istruzione, che nel 2015 aveva affidato ad un software l'elaborazione delle graduatorie per le sedi di servizio degli insegnanti, si era rifiutato di esibire il codice sorgente dell'applicativo. Il TAR, sostenendo che l'atto amministrativo era frutto di un procedimento che si sostanzia nel funzionamento dell'algoritmo, ha affermato che l'interessato aveva **diritto «di prenderne visione ed estrarne copia»** per comprenderne il meccanismo operativo ex L. 241/1990 (conf. Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2770; cfr. in un diverso caso Cons. Stato del 4.2.2020 n. 881)

- **DISCRIMINAZIONE:** l'algoritmo può basarsi su *bias*

Trib. Bologna 31.12.2020: l'algoritmo su cui si basa Deliveroo per assegnare ai *riders* i lavori, considerando irrilevante il motivo dell'assenza del lavoratore alla sessione prenotata o della cancellazione tardiva, da cui scaturiva una penalizzazione nell'assegnazione degli ordini, attua una discriminazione indiretta di situazioni tra loro diverse (assenza ingiustificata ed assenza legittima, es. per malattia o sciopero); si è affermato che per intercettare la discriminazione è necessario **comprendere gli elementi di fatto su cui si basa** l'algoritmo e il valore che gli attribuisce




I RISCHI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- **ALLUCINAZIONI:** casi in cui un sistema di AI produce *output* non basati sulla realtà

Trib. Firenze 14.3.2025: nella comparsa di costituzione un legale ha citato **precedenti della Corte di Cassazione inesistenti forniti da ChatGPT**, la controparte ha lamentato l'abusività della condotta processuale avversaria per omessa verifica della veridicità dei dati forniti, idonea ad influenzare la decisione giudiziale, chiedendo la **condanna ex art. 96 c.p.c.**

Il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. spiegando che, nel caso di specie, i riferimenti giurisprudenziali inesistenti citati supportavano una linea difensiva già diffusamente argomentata dalla parte




COME POSSIAMO FRONTEGGIARLI ?

Nel 2024 la **CEPEJ** ha redatto una «Guida per l'uso dell'intelligenza artificiale generativa* da parte dei giuristi»:

- preferire sistemi di AI addestrati su dati certificati e ufficiali
- assicurarsi che l'uso dello strumento sia autorizzato ed appropriato per lo scopo
- inserire dati e informazioni non sensibili, già di dominio pubblico
- verificare criticamente la correttezza delle risposte
- indicare quando si fa ricorso ai sistemi di AI perché il sistema giudiziario si fonda sulla fiducia che le parti ripongono in esso
- mantenere il controllo del processo decisionale

Individua attività giurisdizionali in cui i sistemi di Gen.AI darebbero “buoni risultati” :


- traduzione di testi
- generazione di testi
- riassunto automatico di testi



COME RISOLVEREMO ALCUNE QUESTIONI ?

Acclarata l'irrinunciabilità ad un «**giudice umano**», ci attende un futuro caratterizzato da un sistema di **decisioni giudiziarie integrate** «**uomo-macchina**».

- ❖ Sarà sempre possibile individuare l'elemento decisionale offerto dall'algoritmo rispetto a quello di produzione umana?
- ❖ Sarà sufficiente l'imputazione formale della decisione in capo al «giudice umano» per configurare sempre una nostra responsabilità nel provvedimento?
- ❖ Potremo considerare «motivato» un provvedimento basato anche su dati e/o informazioni forniti da un sistema AI? Varrà il criterio della prevalenza (qualitativa)?



UTILIZZO DELL'IA NEL NOSTRO SETTORE: LA GIUSTIZIA PREDITTIVA

Si sostanzia nell'uso di **strumenti** conoscitivi e **prognostici delle decisioni giudiziarie**: significa offrire predizioni, offerte da algoritmi addestrati su una grande quantità di pronunce, circa il probabile esito di una controversia.



Non sottrae al giudice la libertà di valutare, pesare ed eventualmente discostarsi dalla previsione offerta dalla macchina.

Nel 2016 alcune Università inglesi hanno sviluppato un metodo predittivo, basato sull'AI, delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo e nello studio svolto l'algoritmo (programmato sull'incidenza statistica nelle decisioni di alcuni elementi costitutivi delle sentenze della Corte EDU) è stato in grado di predire con il **79% di successo** la decisione giudiziaria.

LA GIUSTIZIA PREDITTIVA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI

La Corte d'Appello di Brescia ed il Tribunale di Brescia hanno adottato un sistema di giustizia predittiva che mira a far conoscere al pubblico l'orientamento dell'ufficio in cause seriali in un'ottica di trasparenza e potenziale effetto deflattivo.

[Sistema non elaborato dall'IA]

The screenshot shows the website interface for the predictive justice system. At the top, there are logos for the Corte d'Appello di Brescia and Tribunale Ordinario di Brescia on the left, and the Università degli Studi di Brescia logo on the right, next to a blue button labeled "Area riservata". The main content area has a blue background with white text. The title reads "Sistema di giustizia predittiva della Corte d'Appello di Brescia e del Tribunale di Brescia". Below the title are two white buttons: "Diritto del lavoro" and "Diritto delle imprese". A paragraph of text describes the system's purpose and methodology. At the bottom, there is a small logo and the text "Collaboratori alla redazione del sito."

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Area riservata

Sistema di giustizia predittiva della Corte d'Appello di Brescia e del Tribunale di Brescia

Diritto del lavoro

Diritto delle imprese

Il sito presenta, raggruppate per aree tematiche, selezionate decisioni del Tribunale Ordinario di Brescia e della Corte di Appello di Brescia. Una volta scelta l'area tematica di interesse, si può percorrere, secondo un grado crescente di approfondimento, un "itinerario", guidato e teso ad individuare la vicenda giudiziaria più appropriata, per identità o similitudine, a quella di proprio interesse, "arrivando", alla fine di quell'itinerario, alla soluzione cercata. Tutto ciò utilizzando formule linguistiche e grafiche essenziali. Lo studio e la "mappatura" delle vicende giudiziarie è effettuato con la collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia; la relativa resa informatica e la realizzazione del sito è stata effettuata con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione della medesima Università.

Collaboratori alla redazione del sito.

LA GIUSTIZIA PREDITTIVA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI

presso la Corte d'Appello di Bari

[Sistema ad oggi non elaborato dall'IA]

The screenshot shows the website of the Corte di Appello di Bari. The header includes the logo of the Corte di Appello di Bari and the text 'Ministero della Giustizia'. There are social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube, and a search bar labeled 'Cerca nel sito'. A navigation menu includes 'La Corte d'Appello', 'Per il Cittadino', 'Per il Professionista', 'Uffici del Distretto', and 'Come fare per'. The main content area features a breadcrumb trail: 'Home / Link Utili / Buone prassi / PROGETTO PREVEDIBILITA' DELLE DECISIONI'. Below this, the title 'PROGETTO PREVEDIBILITA' DELLE DECISIONI' is displayed. A list of links with right-pointing chevrons follows: 'LEGGE n. 89/2001 E PROCEDURE FALLIMENTARI', 'PRIMA SEZIONE CIVILE', 'SECONDA SEZIONE CIVILE', 'TERZA SEZIONE CIVILE', 'SEZIONE LAVORO', and 'SEZIONE MINORILE CIVILE'.

LA GIUSTIZIA PREDITTIVA NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ITALIANI

In Italia vi sono altri uffici giudiziari che, in collaborazione con le Università locali, hanno avviato progetti per la creazione di algoritmi predittivi:

- Corte d'Appello di Reggio Calabria
- Corte d'Appello di Venezia: dopo aver creato una banca dati del distretto con massimizzazione dei provvedimenti (senza l'uso dell'IA) nel 2022 ha avviato un progetto che sfrutta l'IA finalizzato alla funzione di giustizia predittiva
- nel 2022 il Tribunale di Milano ha avviato una collaborazione scientifica per prevedere le future decisioni in materia civile
- nel 2019 il Tribunale di Firenze ha promosso un progetto per la realizzazione di un applicativo («Giustizia Semplice 4.0») che, nelle materie contrattuali e di competenza del Tribunale delle Imprese, mira ad individuare le cause conciliabili, attraverso un algoritmo predittivo della possibilità (%) dell'invio delle parti in mediazione e del suo esito.



GIUSTIZIA PREDITTIVA

Vantaggi

- maggiore certezza del diritto (intesa come calcolabilità)
- uniformità giurisprudenziale, riducendo il rischio di contrasti inconsapevoli
- deflazione delle azioni giudiziarie dovuta alla consapevolezza circa il probabile esito della lite



Svantaggi

- conformismo giudiziario, che limita l'evoluzione interpretativa (la predizione è basata sull'analisi retrospettiva)
- deresponsabilizzazione del giudice e del difensore (cd. *default option*)
- perdita della dimensione emotiva del giudizio
- rischio di profilazione dei giudici (cfr. Loi n. 2019-222 in Francia)

Riferimenti normativi

- Art. 118 disp. att. c.p.c.: la motivazione, in punto di diritto, di una sentenza può esser redatta «*anche con riferimento a precedenti conformi*»
- Art. 47 *quater* ord. giudiz.: il Presidente di Sezione cura lo «*scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione*»
- Art. 363 *bis* c.p.c.: rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Riferimenti normativi

- Art. 101 Cost.: «*I giudici sono soggetti soltanto alla legge.*» (\neq *stare decisis*)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

